

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	34
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel chiedere un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire un ulteriore approfondimento, deposita alcune note, predisposte dai Ministeri competenti, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, aderendo alla richiesta del rappresentate del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

Atto n. 189.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE nella medesima materia e che il testo è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, ritiene opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine all'effettiva neutralità finanziaria delle norme che dispongono che le comunicazioni e le verifiche sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa avvengano nell'ambito di un sistema informatizzato mediante appositi documenti di accompagnamento elettronici. Ritiene che andrebbe in particolare precisato se siano già disponibili, nei competenti uffici, le dotazioni logistiche e tecniche necessarie per dare attuazione alle predette misure. Sotto un profilo generale, considerata l'ampia portata delle misure oggetto della presente disciplina, fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa l'assenza di effetti

finanziari con riferimento alle disposizioni in materia di aliquote, di agevolazioni, di esenzioni, nonché – nel caso dei tabacchi lavorati – in materia di aggi da riconoscere ai rivenditori. Ritiene, infine, che tale conferma sia opportuna anche per gli eventuali effetti finanziari di carattere indiretto che potrebbero derivare dalle modifiche che incidono sull'ambito di applicazione dei tributi erariali in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, replicando alle osservazioni del relatore, rappresenta che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento, in particolare, ad aliquote, agevolazioni ed esenzioni, come esplicitato nella relazione tecnica, non determinano effetti erariali di gettito, trattandosi di modifiche normative aventi carattere tecnico-procedurale.

Conferma inoltre la neutralità finanziaria delle norme contenute nello schema di provvedimento, in quanto le stesse prevedono la sostituzione del controllo della circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa basato sul « documento amministrativo di accompagnamento » cartaceo – cosiddetto Daa –, con il « documento amministrativo elettronico » – cosiddetto e-Da –, che svolge la medesima funzione pur con strumenti semplificati e tempestivi. Fa presente che il relativo sistema informatizzato era stato previsto, fin dal 2003, dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, e che il relativo progetto, dovendo essere unico per lo Stato italiano, è stato da tempo avviato e realizzato dall'Agenzia delle dogane e sarà utilizzato anche per la circolazione dei tabacchi lavorati. Rileva, pertanto, che non sussistono criticità sotto il profilo delle dotazioni logistiche e tecniche per l'attuazione e gestione del sistema. Sottolinea che le norme non comportano modifiche alle aliquote, aggi ed esenzioni, relative ai tabacchi lavorati e che prevedono nuove tipologie di soggetti obbligati al pagamento delle accise, la cui concreta operatività, del tutto eventuale, si inserirebbe comunque in un assetto distributivo consolidato dei

tabacchi lavorati senza significativi effetti sulle entrate erariali.

Remigio CERONI (PdL) chiede se non sia possibile formulare una specifica condizione nel parere al fine di risolvere la questione della destinazione di una quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi trasferito dallo Stato alle Regioni ai Comuni che siano sede di impianti di raffineria, che aveva già sollevato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che l'inserimento di una disposizione in tal senso nell'ambito del decreto legislativo in esame potrebbe rappresentare una violazione dei principi e criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 88 del 2009 e, pertanto, potrebbe essere dichiarata incostituzionale.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento particolare alle aliquote, agevolazioni ed esenzioni, non determinano effetti sul gettito erariale, trattandosi di modifiche normative aventi carattere tecnico procedurale;

le aliquote, gli aggi e le esenzioni relative ai tabacchi lavorati non vengono modificate;

si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni che prevedono l'adozione del sistema informatizzato per l'emissione del documento amministrativo elettronico;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

Con riferimento alle osservazioni della Camera dei deputati sul provvedimento in oggetto, si forniscono seguenti elementi di risposta per la parte di competenza di questo Ministero.

Rispetto all'articolo 19 del disegno di legge, le norme introdotte attengono – come riconosciuto dallo stesso relatore – al regime sanzionatorio relativo alle fattispecie indicate e non richiedono disposizioni di copertura finanziaria.

Rispetto all'articolo 46 del disegno di legge, le osservazioni del relatore attengono sì al profilo sanzionatorio della delega in materia di precursori di droghe, ma più specificamente all'impatto che il provvedimento avrà sulle attività dirette ad accertare le violazioni sanzionate (rilascio delle licenze, registro degli operatori, attività di vigilanza eccetera).

A tali rilievi dovrà pertanto dare risposta il Ministero della Salute, cui spetta la competenza amministrativa in materia.

Rispetto all'articolo 54 del disegno di legge, va osservato che lo incombenze informative a favore delle vittime di reato che il testo pone a carico dell'autorità giudiziaria rientrano tra gli atti processuali, il cui costo ricade dunque tra le spese di giustizia, che sono recuperabili tanto nei confronti del condannato quanto, a determinate condizioni, nei confronti del querelante. Con specifico compresa non costringerà a traduzioni in tutte le lingue delle potenziali vittime, va osservato che già oggi l'articolo 143 del codice di procedura penale permette al giudice di nominare un interprete per la traduzione

di scritti in lingua straniera o per raccogliere dichiarazioni di chi non conosce la lingua italiana.

Quanto al rilievo secondo cui il comma 1, lettere *c)* e *d)* dell'articolo 54 comporterà effetti in termini di funzionalità operativa per i soggetti pubblici coinvolti e ricadute finanziarie per il bilancio dello Stato, deve rilevarsi che l'articolo 53, comma 3, lettera *b)* del disegno di legge già prevede – per tutte le decisioni quadro e dunque anche per quella sulle vittime dei reati – che gli adempimenti previsti a carico delle autorità amministrative giudiziarie italiane, relativi ai rapporti e allo scambio di informazioni con autorità straniere, dovranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge comunitaria 2009 in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale, questo Dipartimento conferma che le attività di attuazione della norma saranno svolte nell'ambito delle risorse assegnate e senza alcun pregiudizio della funzionalità delle strutture coinvolte.

Inoltre, la nuova competenza, integrando in maniera omogenea e razionale quelle già spettanti al Dipartimento, consente di ottenere rilevanti economie organizzative, posto che essa si inserisce in un contesto di consolidati rapporti con le istituzioni europee.

Al fine di corrispondere alle osservazioni della Commissione bilancio della Camera dei deputati, si osserva quanto segue.

Relativamente all'articolo 49, comma 5, concernente l'esenzione degli imprenditori agricoli dalla corresponsione del contributo per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, si rileva che tale norma non fa altro che chiarire l'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Il citato decreto legislativo, infatti, ha escluso l'attività primaria dal campo di applicazione del decreto, prevedendo che, per il finanziamento dei controlli sanitari, le tariffe da versare alle ASL di competenza vadano applicate alle attività previste dagli Allegati dello stesso decreto legislativo (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, eccetera). Tale esclusione risulta confermata dalla Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 11000-P del 17 aprile 2009, concernente le indicazioni applicative del decreto legislativo n. 194 del 2008. L'articolo 49, comma 5, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica ma è finalizzato a porre fine a dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, in linea con quanto già confermato in via amministrativa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora Ministero della salute) e dalla Regione Lombardia.

Con riferimento in particolare agli articoli 12, 21, 28, 31 e 43 del disegno di legge, si conferma la loro conformità alla normativa comunitaria e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero di minori entrate per l'Erario, confermata anche dalla loro approvazione senza riserva di sorta da parte del Senato della Repubblica.

In merito ai chiarimenti richiesti riguardo al disegno di legge in oggetto si fa presente quanto segue:

ART. 16. — (*Possibilità di rinuncia ad entrate connesse ad eventuali canoni di*

concessione). — Poiché l'autorizzazione attribuisce in via esclusiva il diritto all'esercizio dell'attività di stoccaggio in un determinato sito, non deve escludersi che possa imporsi un canone al beneficiario dell'autorizzazione stessa;

ART. 16. — (*Modalità di informazione al pubblico*). — La individuazione dei soggetti sui quali ricadono gli obblighi di informazione al pubblico, sarà operata con il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/31/CE;

ART. 17, commi 2 e 3 — Conferma di mancanza di oneri.

La Commissione bilancio chiede di chiarire se il sistema di finanziamento, previsto alla lettera e) dell'articolo 40 del disegno di legge C. 2449-B, sia destinato a coprire i costi connessi al funzionamento di strutture già esistenti all'interno dell'ENAC, ovvero alla costituzione di nuove strutture e soprattutto, se la costituzione di nuove strutture possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, fermo restando che l'ENAC attualmente già svolge, a norma dell'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo, l'attività istruttoria e di regolazione in materia di tariffe, tasse e diritti aeroportuali, si rappresenta che l'eventuale rafforzamento di strutture esistenti, in connessione con l'implementazione delle funzioni in capo all'Ente, non avrà riverberi sulla finanza pubblica, in quanto a carico degli utenti e dei gestori delle infrastrutture aeroportuali, e non preclude, allo stato, la piena vigenza della lettera d) che prevede che l'ENAC svolga le funzioni di autorità di vigilanza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che la previsione di un meccanismo di finanziamento della predetta Autorità, mediante l'istituzione di uno specifico diritto a carico degli utenti e dei gestori delle infrastrutture aeroportuali, è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, della direttiva 2009/12/CE.

Si fa riferimento al disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449-B) con riferimento il relatore presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha osservato, tra l'altro, quanto segue.

Con riferimento all'articolo 24, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE riguardante il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, è stato rilevato che considerato che la stessa non è corredata di relazione tecnica né reca un'espressa clausola di invarianza, andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria dell'attuazione della delega medesima.

Con riferimento all'articolo 51, recante delega al Governo per l'emanazione di decreto legislativo di attuazione degli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, è stata segnalata la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla possibilità di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma ed in particolare di chiarire se il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento, a carico delle agenzie di *rating* richiedenti la registrazione in Italia, possa assicurare l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti per la Consob dall'assunzione delle nuove funzioni previste dal regolamento.

Al riguardo, si trasmette la relazione tecnica relativa alla delega prevista dal citato articolo 24, facendo presente che il provvedimento legislativo da adottare ha, sostanzialmente, connotati di neutralità finanziaria, in quanto le modifiche normative da apportare non comportano effetti diretti ed immediati su disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi prevalentemente indirizzati al quadro normativo e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In relazione a ciò, si potrebbero eventualmente integrare i criteri specifici di recepimento previsti dal predetto articolo 24 con la seguente lettera:

e-bis) dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al citato articolo 51 si trasmette nuovamente la relazione illustrativa, debitamente integrata con la parola « integralmente », allo scopo di assicurare che i costi dell'attività di vigilanza saranno completamente posti a carico dei soggetti vigilati mediante il necessario adeguamento del sistema contributivo di finanziamento di Consob.

Ciò dovrebbe eliminare ogni dubbio che gli oneri inerenti all'attività di detta vigilanza possano ricadere su capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 24.

(Relazione tecnica).

Le modifiche da apportare non comportano effetti diretti ed immediati su disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi prevalentemente indirizzati al quadro normativo e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

Il provvedimento sostanzialmente ha connotati di neutralità finanziaria.

Possibili effetti indiretti e comunque marginali sulla finanza pubblica, derivanti dalla nuova regolazione dei rapporti di credito e garanzia, non sono suscettibili di stima preventiva, in quanto fattispecie di natura eventuale.

ARTICOLO 51.

(Relazione illustrativa).

Si inserisce all'interno della legge comunitaria la delega al Governo per l'adozione di un decreto delegato che contenga le norme necessarie per l'attuazione del

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

In particolare, la delega impegna il Governo a designare la Consob quale autorità nazionale competente per la vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito con attribuzione dei poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 (il regolamento fissa la data del 7 giugno 2010 come termine finale per l'individuazione dell'autorità nazionale competente), e ad individuare le sanzioni amministrative per i casi di violazione delle disposizioni regolamentari estendendo le disposizioni di cui all'articolo 193 del testo unificato delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Dall'attuazione della norma in esame non derivano oneri aggiuntivi o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per l'anno 2010 l'attività di vigilanza sulle agenzie di *rating* sarà svolta dalla Consob utilizzando le risorse già

esistenti a sua disposizione; per gli anni successivi al 2010, i costi dell'attività di vigilanza saranno integralmente imputati in capo ai soggetti vigilati in applicazione delle regole sul sistema di finanziamento della Consob ed in particolare dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994 secondo cui « entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti ». La disposizione citata trova esplicita conferma nella norma (immediatamente applicabile) dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1060/2009 che consente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri di imporre alle agenzie di *rating* del credito vigilate il pagamento dei contributi di vigilanza.